

Statuto dell'associazione "KlimaSeniorinnen Schweiz / Aînées pour le climat Suisse / Anziane per il clima Svizzera"

1. Nome e sede

Con la denominazione di "KlimaSeniorinnen Schweiz / Aînées pour le climat Suisse / Anziane per il clima Svizzera" è costituita un'associazione con sede a Zurigo, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero CC.

2. Scopo

L'associazione ha lo scopo di promuovere e realizzare una protezione efficace del clima nell'interesse delle sue socie, tutte donne anziane, che rappresentano un gruppo di popolazione particolarmente colpito dagli effetti del riscaldamento globale sulla salute.

L'associazione si impegna affinché le emissioni di gas serra in Svizzera vengano ridotte almeno nella misura necessaria per evitare un pericoloso riscaldamento climatico di origine antropica. Le autorità competenti devono stabilire tempestivamente obiettivi di riduzione dei gas serra che siano almeno in linea con i dati scientifici riconosciuti e le decisioni di diritto internazionale, adottando misure per ridurre effettivamente le emissioni nella misura auspicata. Questo è particolarmente importante per proteggere la salute delle donne anziane di oggi e di domani. L'associazione si impegna in tal modo a favore di una protezione efficace del clima nell'interesse delle donne anziane, ma anche nell'interesse della collettività e delle generazioni future.

L'associazione non persegue scopi di lucro né di autoaiuto.

3. Compiti

L'associazione persegue il suo scopo in particolare attraverso:

- il lavoro di informazione, pubbliche relazioni e attività formativa, nonché
- il ricorso a mezzi legali a livello federale per rappresentare gli interessi delle sue socie.

4. Appartenenza

Possono diventare socie dell'associazione le donne che riconoscono lo scopo dell'associazione e sono disposte a promuoverlo. Devono avere almeno 64 anni ed essere domiciliate in Svizzera.

Il comitato decide sull'ammissione delle socie dopo la presentazione di una domanda scritta o in formato elettronico alla presidenza, tenendo conto dell'auspicata composizione dell'associazione. Può rifiutare l'adesione senza indicarne i motivi. La decisione del comitato è definitiva.

Alle socie non viene richiesta una quota annuale.

L'appartenenza decade in caso di:

1. dimissioni
2. esclusione
3. decesso

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con comunicazione scritta al comitato.

Un'esclusione può avvenire solo se una socia assume un comportamento disonorevole o danneggia gli interessi dell'associazione. L'esclusione avviene dopo l'audizione della socia, viene comunicata per iscritto e ha effetto immediato. Non è prevista la possibilità di ricorso all'assemblea generale.

5. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea generale
2. il comitato

5.1 Assemblea generale

L'assemblea generale ordinaria si svolge di norma nel primo semestre di ogni anno.

Il comitato invia l'invito all'assemblea generale, con l'indicazione delle trattande, per iscritto o via e-mail, con almeno 20 giorni di anticipo.

Le mozioni all'attenzione dell'assemblea generale devono essere presentate per iscritto alla presidenza, con almeno due settimane di anticipo.

Un'assemblea generale straordinaria viene convocata su decisione del comitato o su richiesta di almeno tre socie. L'invito deve essere inviato almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea generale ha i seguenti compiti e competenze:

- elezione della presidenza, composta dalla presidente e dalla vicepresidente o dalle copresidenti, e delle altre membre del comitato;
- approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale;
- approvazione del rapporto annuale;
- scarico del comitato;
- revoca del comitato in caso di giustificato motivo;
- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'associazione.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, le decisioni dell'assemblea generale sono adottate a maggioranza semplice delle socie presenti. Ogni socia ha diritto a un voto; è consentito farsi rappresentare. In caso di parità di voti, decide la presidenza; in caso di copresidenza le copresidenti devono accordarsi.

Nel caso della delibera sullo scarico del comitato, la membra interessata è esclusa dal diritto di voto.

5.2 Comitato

Il comitato si compone di almeno tre membre e viene eletto dall'assemblea generale. Le membre del comitato lavorano su base volontaria.

Ad eccezione della presidenza, che viene eletta dall'assemblea generale, il comitato si costituisce da sé. È composto almeno da una presidente e da una vicepresidente; è possibile designare una copresidenza.

Il comitato rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce tutte le attività non attribuite dallo statuto ad altri organi. Una membra del comitato firma collettivamente a due con la presidente o, in caso di copresidenza, con una delle copresidenti.

Il comitato può istituire e revocare un comitato scientifico consultivo in relazione ai compiti di cui all'art. 3. Le persone che fanno parte del comitato consultivo non devono necessariamente essere membre del comitato né socie dell'associazione.

Le riunioni del comitato sono convocate dalla presidenza o su richiesta di una membra del comitato. Il comitato delibera validamente se sono presenti almeno due o la metà delle membre. Le delibere del comitato sono adottate a maggioranza semplice delle persone presenti.

In caso di parità di voti, decide la presidenza; una copresidenza deve raggiungere un accordo.

La qualità di membra del comitato decade in caso di:

1. scioglimento dell'associazione
2. dimissioni
3. revoca
4. decesso

6. Sezioni

Le socie domiciliate nello stesso Cantone possono costituire una sezione cantonale dell'associazione.

Dal punto di vista legale le sezioni sono persone giuridiche autonome ai sensi degli articoli 60 e seguenti CC. Perseguono a livello cantonale lo scopo di cui all'art. 2 e i compiti di cui all'art. 3. Le sezioni sottopongono il proprio statuto all'approvazione del comitato.

Decidono autonomamente in merito all'ammissione delle socie; in particolare, tengono conto del criterio del domicilio e del fatto che la maggior parte delle socie è costituita da donne di età pari o superiore a 70 anni. Il passaggio da una sezione a un'altra è possibile ed è disciplinato dagli statuti delle sezioni in questione.

7. Patrimonio dell'associazione e responsabilità

Il patrimonio dell'associazione è costituito da liberalità di donatrici private e di Greenpeace Svizzera.

Gli impegni dell'associazione sono soddisfatti in primo luogo dalle liberalità delle donatrici private e in secondo luogo dalle liberalità di Greenpeace Svizzera.

L'associazione risponde degli impegni unicamente con il proprio patrimonio. È esclusa la responsabilità personale delle socie per gli impegni dell'associazione.

8. Modifica dello statuto

Per modificare lo statuto è necessario il voto di almeno tre quarti delle socie e la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. È consentito farsi rappresentare.

9. Scioglimento

Finché l'associazione è incaricata di svolgere i compiti previsti all'art. 3, il suo scioglimento può avvenire solo con una delibera unanime di tutte le socie.

Se il comitato dichiara per iscritto che i compiti di cui all'art. 3 sono stati definitivamente completati, l'associazione è sciolta senza ulteriori formalità.

Il patrimonio dell'associazione derivante da donazioni private, dedotte le passività dirette, viene utilizzato in primo luogo per coprire i costi sostenuti da Greenpeace Svizzera per svolgere i compiti di cui all'art. 3.

Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere trasferito a un'organizzazione di pubblica utilità idonea, secondo la decisione del comitato, per attività nel settore della protezione del clima.

10. Entrata in vigore dello statuto

Il presente statuto è stato approvato nella sua forma attuale dall'assemblea costitutiva del 23 agosto 2016 ed è entrato immediatamente in vigore. È stato modificato all'assemblea generale del 15 settembre 2023 (nome dell'associazione e art. 4).

Berna, 15 settembre 2023

Le copresidenti:

Anne Mährer

Rosmarie Wydler-Wälti